

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4304 del 26/08/2022
Oggetto	Rinnovo con variante della concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico ad uso agricolo (prato permanente) situate in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Poggio Torriana (RN). Procedimento RN14T0004 - Concessionario: Società Agricola Fattoria Valmarecchia s.s..
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4517 del 26/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei AGOSTO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

### Unità Demanio Idrico

**OGGETTO:** Rinnovo con variante della concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico ad uso agricolo (prato permanente) situate in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Poggio Torriana (RN).

**Procedimento RN14T0004** - Concessionario: Società Agricola Fattoria Valmarecchia S.S..

### IL DIRIGENTE

#### VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

#### VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca";

- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18/06/2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1717 del 28/10/2021;

#### **RICHIAMATE:**

- la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 6764 del 26/04/2016 con la quale è stata rilasciata all'Azienda Agricola Ovin Bio di Fratti Roberto (C.F. FRTRRT75R20Z130U) la concessione, con scadenza al 31/12/2021, per l'occupazione di 4 aree del demanio idrico, ad uso agricolo (prato permanente), site in sponda sinistra del fiume Marecchia, per una superficie complessiva pari a m<sup>2</sup> 64.182 , identificate catastalmente nel Comune di Poggio Torriana come segue:
  - 1) Comune di Poggio Torriana (ex Comune di Torriana) foglio 6 antistante i mappali 23-25- 50-77 e 22 di m<sup>2</sup> 10.257;
  - 2) Comune di Poggio Torriana (ex Comune di Torriana) foglio 9 antistante i mappali 230-254 di m<sup>2</sup> 3.822;
  - 3) Comune di Poggio Torriana (ex Comune di Poggio Berni) foglio 13 antistante i mappali 143-144-75-58 di m<sup>2</sup> 16.632;
  - 4) Comune di Poggio Torriana (ex Comune di Poggio Berni) foglio 10 antistante i mappali 92- 93-94 di m<sup>2</sup> 33.471;
- la determinazione dirigenziale di Arpae n. 3808 del 18/07/2017 con cui è stato assentito il subentro della Soc. Agricola "Fattoria Valmarecchia s.s." (C.F. 04286640406) all'impresa individuale "Ovin Bio di Fratti Roberto" nella concessione n. 6764 del 26/04/2016;
- la determinazione dirigenziale di Arpae n. 982 del 23/02/2018 di svincolo del deposito cauzionale versato dal Sig. Fratti Roberto in relazione alla concessione della Regione Emilia-Romagna n. 6764 del 26/04/2016, dando atto che la Soc. Agricola "Fattoria Valmarecchia s.s." ha costituito un nuovo deposito cauzionale a garanzia della concessione rilasciatale con atto n. 3808 del 18/07/2017;

**DATO ATTO** che con la concessione n. 6764 del 26/04/2016 il canone annuo di concessione è stato determinato in € 224,86 ( euro duecentoventiquattro/86);

**VISTA** l'istanza, pervenuta in data 27/11/2021, registrata in data 29/11/2021 al prot. Arpae PG/2021/182983, con cui il sig. Fratti Roberto (C.F. FRTRRT75R20Z130U), in qualità di legale rappresentante della Soc. Agricola Fattoria Valmarecchia s.s. (P.IVA e C.F. 04286640406) ha chiesto il rinnovo della predetta concessione, senza modifiche dell'occupazione;

**VERIFICATO** che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 6764 del 26/04/2016, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

**DATO ATTO:**

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 362 del 22/12/2021 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che il S.A.C. di Rimini con nota PG/2022/11443 del 25/01/2022 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30/07/2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini con determinazione dirigenziale n. 422 del 07/02/2022, trasmessa in data 14/02/2022 e registrata il 15/02/2022 al prot. Arpae PG/2022/24354, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni;
- che le aree demaniali in questione ricadono in parte all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area SIC/ZPS IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia") e che pertanto lo scrivente Servizio con nota PG/2022/13925 del 28/01/2022 ha richiesto al Servizio Aree Protette, Foreste e sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna la pre-valutazione d'incidenza ai sensi dell'art 2, comma 2 della L.R. 7/2004, secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 1191/2007;
- che il Servizio Aree Protette, Foreste e sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, con nota registrata in data 08/02/2022 al prot. Arpae PG/2022/20160, ha comunicato l'esito favorevole della pre-valutazione d'incidenza, dettando però la seguente prescrizione cui il Concessionario doveva attenersi nell'esercizio della concessione: *"E' vietata la coltivazione a seminativo e l'utilizzo a prato delle aree ricadenti all'interno del sito ZSC IT4090002 Torriana, Montebello, Fiume Marecchia"*;

**VALUTATA** dal concessionario la necessità di ridurre l'area richiesta in concessione al fine di non ricadere all'interno del sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (ZSC IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia");

**VISTA** l'istanza, pervenuta in data 02/04/2022, registrata in data 04/04/2022 al prot. Arpae PG/2022/55578, con cui il sig. Fratti Roberto (C.F. FRTRRT75R20Z130U), in qualità di legale rappresentante della Soc. Agricola Fattoria Valmarecchia s.s. (P.IVA e C.F. 04286640406) ha chiesto una variante in riduzione delle aree in concessione, che ora risultano così catastalmente distinte al NCT del Comune di Poggio Torriana:

- Comune di Poggio Torriana (ex Comune di Poggio Berni) foglio 13 antistante le particelle 75- 68-144 di m<sup>2</sup> 12.320,09;
- Comune di Poggio Torriana (ex Comune di Poggio Berni) foglio 10 particelle 92-93-94 e Foglio 13 particelle 102/parte, 103/parte, 104/parte, 188/parte, 13/parte di m<sup>2</sup> 33.471;

per una superficie complessiva di m<sup>2</sup> 45.791,09 ad uso prato permanente, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza;

**DATO ATTO:**

- che la domanda è stata nuovamente pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 118 del 27/04/2022 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che le aree demaniali in questione non sono ubicate all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;

- che il S.A.C. di Rimini con nota PG/2022/57767 del 06/04/2022 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini una rettifica del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30/07/2015 n. 13 già rilasciato, alla luce della richiesta di variante delle aree in concessione;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini con determinazione dirigenziale 2821 del 08/08/2022, trasmessa in data 12/08/2022 e registrata in data 16/08/2022 al prot. Arpae PG/2022/135018, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare di concessione;

**CONSIDERATO:**

- che il canone dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e dall'art. 8 della L.R. 2/2015, è stato rideterminato per l'annualità 2022, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 173,09 (euro centosettantatre/09) per anno solare, così come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti;
- che il deposito cauzionale di €. 250,00 versato dal richiedente alla Regione, con versamento in data 13/07/2017 a garanzia degli obblighi della concessione n. 6764 del 26/04/2016 può essere mantenuto a garanzia della presente concessione;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale anche sulla base delle disposizioni contenute nel Nulla-Osta Idraulico;
- che con nota di prot. PG/2022/137249 del 22/08/2022 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2022/138974 del 25/08/2022;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 alla Regione Emilia-Romagna, tramite avviso di pagamento PagoPA, eseguito in data 26/11/2021, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 173,09 eseguito in data 24/08/2022 a fronte di avviso di pagamento PagoPA, quale canone dovuto per l'annualità 2022;

**DATO ATTO**, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Dott.ssa Anna Maria Casadei;

**RITENUTO** pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo della concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni 6 (sei), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità

conservativa del bene pubblico;

**VISTA** la proposta del provvedimento resa dal titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare alla Soc. Agricola "Fattoria Valmarecchia s.s." (C.F. 04286640406) la concessione per l'occupazione di 2 aree del demanio idrico situate in sponda sinistra del fiume Marecchia, nel Comune di Poggio Torriana (RN), per una superficie complessiva di m<sup>2</sup> 45.791,09 ad uso agricolo (prato permanente), distinte catastalmente al N.C.T. come segue:
  - Comune di Poggio Torriana (ex Comune di Poggio Berni) foglio 13 antistante le particelle 75- 68-144 di m<sup>2</sup> 12.320,09;
  - Comune di Poggio Torriana (ex Comune di Poggio Berni) foglio 10 particelle 92-93-94 e Foglio 13 particelle 102/parte, 103/parte, 104/parte, 188/parte, 13/parte di m<sup>2</sup> 33.471.

- **Procedimento RN14T0004.** Tali aree sono individuate nell'elaborato grafico allegato quale parte integrante della determinazione dirigenziale di Arpae n. 6764 del 26/04/2016 (tavola n. 5) e nell'ulteriore elaborato grafico allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n.7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti ed pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2022 e avrà **durata sino al 31/12/2027**;
6. di stabilire il canone annuo in **€. 173,09** (euro centosettantatre/09). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere versato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
9. di dare atto che il richiedente ha versato i canoni annui fino all'annualità 2022 compresa;
10. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di € 250,00 versato dal richiedente alla Regione con versamento in data 13/07/2017;
11. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a € 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;

12. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
13. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
14. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
15. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

**Dott. Stefano Renato de Donato**  
*(documento firmato digitalmente)*

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

**Unità Demanio Idrico**

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Soc. Agricola Fattoria Valmarecchia s.s. (C.F. 04286640406), in seguito indicato come "Concessionario". **Procedimento RN14T0004.**

**Articolo 1**

**OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'occupazione di 2 aree del demanio idrico situate in sponda sinistra del fiume Marecchia, nel Comune di Poggio Torriana (RN), per una superficie complessiva di m<sup>2</sup> 45.791,09 ad uso agricolo (prato permanente), distinte catastalmente al N.C.T. come segue:

- Comune di Poggio Torriana (ex Comune di Poggio Berni) foglio 13 antistante le particelle 75- 68-144 di m<sup>2</sup> 12.320,09;
- Comune di Poggio Torriana (ex Comune di Poggio Berni) foglio 10 particelle 92-93-94 e Foglio 13 particelle 102/parte, 103/parte, 104/parte, 188/parte, 13/parte di m<sup>2</sup> 33.471.

Tali aree sono individuate nell'elaborato grafico allegato quale parte integrante della determinazione dirigenziale di Arpae n. 6764 del 26/04/2016 (tavola n. 5) e nell'ulteriore elaborato grafico allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto.

**Articolo 2**

**DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2022 e avrà durata sino al **31/12/2027**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

**Articolo 3**

**CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 173,09 (euro centosettantatre/09) per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. In mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato,

saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito.

4. L'importo del deposito cauzionale versato a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 4**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, né alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a propri oneri e spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
6. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare;
7. E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare;
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004;

#### **Articolo 5**

##### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 6 DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

#### **Articolo 7 RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Articolo 8 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

**A)** L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "**Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica**" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici.

**B)** La concessione è soggetta, inoltre, alle prescrizioni dettate dall'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini** con determinazione dirigenziale n. 2821 del 08/08/2022, di seguito integralmente riportate:

1. *la durata del nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da Arpae per autorizzare l'occupazione;*
2. *è compito del concessionario tenersi aggiornato consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso da ARPA Emilia-Romagna e reperibile presso il portale Allerta Meteo Emilia-Romagna <https://allertameteo.regione.emiliaromagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;*
3. *sulle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) sono valide le seguenti prescrizioni: è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, le trasformazioni morfologiche del terreno che riducano la capacità di invaso ed ogni altra opera e/o trasformazione che comportino incremento del rischio idraulico;*

4. ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini (USTPC-RN);
5. la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini tramite mail indirizzata a [Stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:Stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it), i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;

**CONDIZIONI GENERALI:**

6. il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARPAE e di ARSTePC, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da queste Agenzie incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;
7. ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, ad esempio, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;
8. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'ARSTePC;
9. è compito del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;
10. è a carico del richiedente la concessione, l'individuazione del preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dall'Ufficio Territoriale di Rimini e secondo le indicazioni che verranno impartite;
11. ARSTePC resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
12. in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - USTPC-RN, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente (ARPAE);
13. la violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**